PATRONATO INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI

Roma 28/04/2022

Oggetto: *(Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020)*

Riconoscimento del c.d. "incremento al milione" dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Di seguito alcune precisazioni necessarie utili al fine di avere certezza di alcune problematiche emerse negli ultimi mesi relativamente agli indebiti caratterizzanti le invalidità civili, segnalazioni che sono giunte alla area tecnica assistenza e consulenza.

Come è noto dalla circolare del, 23/09/2020 numero Circolare n. 107 indica le modalità operative al fine del su citato incremento, specificando che:

1. A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

2. Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso
dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

3. *Requisiti reddituali*
   Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti redditi (importi 2020):
   a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
   b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
   redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
   redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

4. Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020

5. Considerato che l'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l'applicazione dell'incremento di cui all'articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, *devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.*

Considerando quanto sopra, nella eventualità di indebiti riferiti alla norma di cui sopra consigliamo di verificare bene la posizione reddituale dell'invalido che, generalmente si trova in condizione economiche che determina indebiti.

Essendo la procedura "accesa" d'ufficio per la attuazione della sentenza, possiamo consigliare di verificare inoltre anche la comunicazione di maggiorazione se dovuta, visto il punto 5.

Allego per maggiore precisione articolo di legge di riferimento.

L'occasione è gradita per augurare buon lavoro.

M.C.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Articolo 38

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

commi da 1 a 6

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

M.C.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del c

oniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b),* l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

M.C.